



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza avanzata dalla sig.ra SAVA Georgeta Claudia, cittadina rumena, per il riconoscimento del documento denominato “DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE **nel mestiere di commerciante, cameriera barman venditore d'alimenti al pubblico**, rilasciato nell'anno 2000,, dal Ministero dell'educazione e della Scienza a seguito della frequenza di un corso di tre anni scolastici presso il Gruppo scolare economico amministrativo e di servizio Joanes Kaoni M. Ciuc: (primo anno 1996/1997 per la qualifica di cameriera e in seguito 1997/98 per la qualifica di barman) con superamento degli esami nella sessione di luglio 1999, ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



CONSIDERATO che la predetta istanza è carente di idonea documentazione ai fini del richiesto riconoscimento ai sensi dell'articolo 18, 21 e 30, del decreto legislativo 206/2007;

CONSIDERATO che non sono state fornite entro i termini prescritti le necessarie integrazioni documentali richieste con nota del 19 giugno 2019, prot. n. 0159995;

CONSIDERATO pertanto che non sussistono argomenti di valutazione utili al succitato riconoscimento;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0214890 del 26 agosto 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento e la necessità di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta da tramite bonifico bancario effettuato presso Banca 5, Gruppo Intesa Sanpaolo, in data 23 marzo 2019, a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1-IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale di cui in premessa, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i., presentata dalla sig.ra SAVA Georgeta Claudia, cittadina rumena, nata a Miercurea Ciuc, Romania, in data 14 aprile 1982, è **respinta** in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 06 settembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)